

(N. 1497)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1951

Autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramenti fondiari.

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi 10 agosto 1950, n. 646 e n. 647, per la istituzione della Cassa del Mezzogiorno e per l'esecuzione di opere di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, forniscono i mezzi per attuare un programma organico decennale di opere straordinarie, che si aggiunge ai programmi normali, da finanziare con stanziamenti ordinari, nel settore dell'agricoltura e dei lavori pubblici.

Le autorizzazioni di spesa concesse nei scorsi esercizi per lo sviluppo della normale attività nel campo delle opere pubbliche di bonifica e dei miglioramenti fondiari sono però esaurite, ed occorrono nuovi finanziamenti, senza i quali si andrebbe incontro ad un rapido arresto di tale attività, con ripercus-

sioni di ordine sociale ed economico produttivo, particolarmente gravi in quelle numerose bonifiche del Centro-settentrione che, pur non ricadendo nelle aree depresse alle quali è limitato il programma decennale di investimenti straordinari, sono ora in piena fase di esecuzione con importanti opere in corso, di prevalente interesse irriguo.

Oltre all'esecuzione delle opere che non ricadono nelle aree depresse del Centro-settentrione o che non rivestono, nel Mezzogiorno, tali caratteri da poter venire comprese nel programma da attuarsi dalla Cassa, occorre provvedere ad altre insopprimibili e giustificate esigenze, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi di opere non ancora ultimate, per la lotta antimalarica,

per la riparazione di danni alluvionali, per il ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.

Altro problema che rientra nel quadro dell'attività di bonifica, ma che ora si pone in termini indilazionabili, è quello della sistemazione degli impianti idrovori, in dipendenza della unificazione delle frequenze, che dovrà venire attuata in tutto il Centro-settentrione.

Anche per quanto riguarda i miglioramenti fondiari, sono manifeste le necessità e la convenienza di assicurarne lo sviluppo, per la loro funzione altamente produttiva e per la importanza che hanno ai fini dell'impiego di

materiale e dell'assorbimento di mano d'opera, in quanto richiedono un investimento di spesa assai superiore a quella concessa dallo Stato, sotto forma di sussidio.

In considerazione delle necessità succintamente indicate, si è predisposto l'unito disegno di legge, col quale si autorizza una spesa di 20 miliardi, che viene così ripartita, secondo i bisogni dei diversi settori: 11 miliardi per interventi di ordinaria attività di bonifica; 1 miliardo per ripristini di opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra e 8 miliardi per la concessione di sussidi nella spesa delle opere di miglioramento fondiario.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, è autorizzata la spesa di 20 miliardi così ripartita:

a) per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle occorrenti per la revisione degli impianti idrovori ed irrigui, in dipendenza della unificazione delle frequenze a termini della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, e le sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani: 11 miliardi.

b) per riparazione e costruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da eventi bellici: 1 miliardo;

c) per concessioni di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario: 8 miliardi.

### Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si farà fronte con il ricavo del prestito autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1950-1951.